

Brussels, 10 February 2026

6113/26

**Interinstitutional File:
2025/0016 (NLE)**

**JUR 114
CORLX 149
CFSP/PESC 203
RELEX 172
COEST 114
FIN 227**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Council Regulation (EU) 2025/392 of 24 February 2025 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
(Official Journal of the European Union L, 2025/392, 24 February 2025)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

TIME LIMIT for the observations by Member States: 3 days

**OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

RETTIFICA

del regolamento (UE) 2025/392 del Consiglio del 24 febbraio 2025 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2025/392 del 24 febbraio 2025)

Pagina 12, articolo 1, punto 19, che sostituisce l'articolo 1 ter, paragrafo 1, lettere c), d) ed e):

anziché:

- “c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica;
- e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o”

leggasi:

- “c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica;
- d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale;
- e) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o”.